CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

di Fedegari Autoclavi SpA in data 3 dicembre 2018, aggiornato il 29 aprile 2025

INDICE

1 IL GRUPPO FEDEGARI E IL CODICE ETICO 4

1.1 I destinatari del Codice Etico 5

2 I PRINCIPI FONDAMENTALI.....6

2.1 Il rispetto delle leggi..... 6

2.2 Dignità, uguaglianza ed integrità..... 6

2.3 Diligenza professionale 7

2.4 Conflitto d'interessi..... 7

2.5 Concorrenza 9

2.6 Contrasto alla corruzione..... 9

2.7 Contrasto ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio 10

2.8 Contrasto ai delitti di criminalità organizzata 10

3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNI 11

3.1 La selezione e la gestione del personale 11

3.2 Molestie sul luogo di lavoro 12

3.3 Sostanze alcoliche, stupefacenti e fumo 12

3.4 La tutela dei beni aziendali 12

4 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ESTERNO 14

4.1 I rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Certificatori e le Autorità di Vigilanza..... 14

4.2 Rapporti con i partiti politici e le organizzazioni sindacali..... 15

4.3 I rapporti con i Clienti..... 15

4.4 I rapporti con i Fornitori..... 16

4.5 Omaggi, benefici e altre utilità..... 16

4.6 I rapporti con le Agenzie di pubblicità e di comunicazione. 17

4.7 La gestione delle informazioni 17

5 I DATI CONTABILI.....19

5.1 I principi generali 19

5.2 La tracciabilità 19

5.3 I rapporti con gli Organi di Controllo..... 19

6 SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE..... 21

6.1 Salute e sicurezza..... 21

6.2 Tutela ambientale..... 23

7 LE REGOLE DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO..... 24

7.1 Adozione e diffusione 24

7.2 L'Organismo di Vigilanza..... 24

7.3 Le segnalazioni..... 26

7.4 Le misure disciplinari..... 26

1 IL GRUPPO FEDEGARI E IL CODICE ETICO

Fedegari Autoclavi SpA è una società, parte di un Gruppo internazionale (di seguito, "**Gruppo FEDEGARI**"), che si occupa di fornire soluzioni complete, macchine, componenti e servizi nel campo della sterilizzazione, della bio-decontaminazione chimica e del controllo della contaminazione ambientale per l'industria farmaceutica, *biotech* e alimentare.

Il presente Codice Etico (il "Codice") è adottato da tutte le Società del Gruppo, con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione ed è applicabile in tutti i Paesi nei quali il Gruppo opera e a qualunque livello organizzativo.

In particolare, con l'adozione del presente Codice Etico (il "Codice"), Fedegari Autoclavi SpA (di seguito, anche "FEDEGARI" o "la Società") e le società da essa controllate individuano, come principi ispiratori delle proprie attività e della conduzione dei propri affari, il rispetto della legge e delle normative di riferimento, nonché delle norme e delle procedure organizzative interne, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza: in particolare, con l'adozione del presente Codice, FEDEGARI e le società da essa controllate si impegnano a rispettare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP), la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici dell'ONU, la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro (ILO) e le altre Convenzioni fondamentali in materia di lavoro, i Principi Anticorruzione stabiliti dalle Nazioni Unite, le Linee Guida OCSE sul Dovere di Diligenza per una Condotta d'Impresa Responsabile, le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza contro le Donne, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, nonché l'Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici.

Il Codice Etico non è, dunque, destinato ad innovare il quadro di principi e regole comportamentali che disciplinano l'attività di tutti i lavoratori del Gruppo FEDEGARI, né certamente ad accrescere il grado di conformità alla legge che è condizione imprescindibile per l'esistenza stessa delle Società del Gruppo, bensì a raccogliere, in un unico documento, i valori e le regole di comportamento in cui la Società si riconosce e che già traduce nel suo operato quotidiano.

Inoltre, il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, integrandosi e armonizzandosi – a livello di "carta di principi" – con i Protocolli 231 che ne rappresentano una perfetta e logica declinazione.

La Società e le entità da essa partecipate si impegnano a diffondere il presente Codice Etico ed a curarne il suo periodico aggiornamento e intendono mettere a disposizione gli adeguati strumenti e risorse che ne favoriscano la piena applicazione.

1.1 I destinatari del Codice Etico

L'insieme dei principi e delle regole comportamentali enunciati nel presente Codice Etico (di seguito, "Codice") devono ispirare l'attività di tutti coloro che lavorano per le Società del Gruppo FEDEGARI. In particolare, sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel presente Codice:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni apicali di gestione, amministrazione, direzione o controllo di FEDEGARI e delle Società da essa controllate (membri del C.d.A., Responsabili di funzione, Dirigenti);

- i dipendenti di FEDEGARI e delle Società da essa controllate;

- tutti quei soggetti che collaborano con il Gruppo FEDEGARI in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;

- coloro i quali, pur non appartenendo al Gruppo FEDEGARI, operano su mandato o per conto delle società del Gruppo;

- coloro che comunque agiscono nell'interesse del Gruppo Fedegari, in quanto legati allo stesso da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, consulenti, *partner* in *joint-venture* o associazioni temporanee di imprese, nonché soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*.

L'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., mentre la loro violazione da parte dei Destinatari costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile, nonché di quanto previsto dal Modello Organizzativo, adottato ai sensi del Decreto) e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

Ai Collaboratori e ai Fornitori la Società richiede il rispetto dei fondamentali principi etici su cui si fonda il presente Codice, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

2 I PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 Il rispetto delle leggi

Il Gruppo FEDEGARI considera la legalità un presupposto irrinunciabile per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

FEDEGARI e le società da essa partecipate sono impegnate a far rispettare al proprio interno e nei rapporti esterni le leggi internazionali, comunitarie, nazionali, regionali, i regolamenti vigenti, nonché i principi etici comunemente accettati nella conduzione degli affari.

I Destinatari del presente documento sono tenuti a:

- osservare e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui operano;
- astenersi dal commettere violazioni di leggi e regolamenti;
- acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e regolamentari applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti ed uniformare i propri comportamenti ad essi.

Non sono tollerate condotte in contrasto con i predetti precetti, né sono giustificati in alcun modo la mancata ed adeguata conoscenza degli stessi.

2.2 Dignità, uguaglianza ed integrità

I Destinatari del presente Codice devono riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari tengono una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale, tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

I Destinatari lavorano con colleghi di qualsiasi nazionalità, cultura, religione, razza e ceto sociale; non sono tollerate discriminazioni di alcun genere.

I Destinatari si adoperano affinché le relazioni con i colleghi e/o con i collaboratori siano ispirate ad armonia ed evitano atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità.

2.3 Diligenza professionale

La condotta di ciascun Destinatario determina in maniera rilevante la qualità, l'efficienza dell'organizzazione e la reputazione delle Società del Gruppo di riferimento.

Ogni Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento; ciascun Destinatario deve acquisire, inoltre, la necessaria conoscenza delle norme di legge e regolamentari applicabili, in relazione alle proprie funzioni e come nel tempo vigenti.

Non sono tollerate condotte in contrasto con i predetti precetti né può giustificarsi in alcun modo la mancata conoscenza degli stessi.

Ciascun Dipendente osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

In tal senso, l'obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di:

1) assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta di FEDEGARI;

2) svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio;

3) diffondere notizie idonee a nuocere all'immagine e agli interessi della Società e del Gruppo.

Infine, tutti i dipendenti devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali; per i dipendenti, inoltre, esse sono parte integrante del rapporto di fiducia e di fedeltà.

2.4 Conflitto d'interessi

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, devono evitare situazioni che possano generare conflitti di interessi, anche solo potenziali, o che possano configurare un'interferenza con la capacità di prendere decisioni imparziali.

Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni, qualora riguardino i Destinatari, i coniugi, i parenti entro il quarto grado o i soggetti

conviventi:

- cointeressenza (palese od occulta) in attività di concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società o delle entità da essa partecipate o per il perseguimento di interessi anche di natura personale;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società o delle entità da essa partecipate;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi della Società o delle entità da essa partecipate.

I Destinatari si astengono, altresì, dal partecipare, per un periodo di almeno due anni, alla trattazione delle questioni di competenza della Società o delle entità da essa partecipate che possano coinvolgere interessi di propri precedenti soci in affari ovvero, fuori dei casi in cui sono autorizzati, di precedenti datori di lavoro.

I Destinatari si astengono in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o in cui, anche in ragione di una grave inimicizia, la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità della Società o delle entità da essa partecipate.

Ciascun Destinatario informa tempestivamente la Direzione degli eventuali contatti avviati, ai fini dell'assunzione di incarichi o di attività esterni alla Società, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all'attività del Gruppo FEDEGARI.

Il presente Codice impegna i Destinatari che cessino di prestare servizio presso la Società o le entità da essa partecipate a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con le stesse per un periodo di almeno due anni.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario all’Organismo di Vigilanza e determina altresì per il Destinatario stesso l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

2.5 Concorrenza

Il Gruppo FEDEGARI si attiene ed applica le leggi e le regole della concorrenza vigenti nell'Unione Europea e nei Paesi in cui opera ed assicura il rispetto dei principi concorrenziali e la piena trasparenza della propria azione.

Sono vietate tutte le intese restrittive della concorrenza, o qualsiasi altra forma di consapevole coordinamento volto ad impedire, restringere o falsare la concorrenza, nonché l'adozione di strategie commerciali che determinino un abuso della propria posizione, quale condizione economica che consenta alla Società o alle entità da essa partecipate di operare un'effettiva egemonia sul mercato ed ostacolare la libera concorrenza.

Tutti i rapporti con i concorrenti, infatti, sono improntati alla massima correttezza, trasparenza e rispetto reciproco.

2.6 Contrasto alla corruzione

Il Gruppo FEDEGARI considera, quali fattori fondamentali per lo sviluppo della propria attività, il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità, nonché delle leggi, dei regolamenti, degli *standard* internazionali e delle linee guida, sia nazionali che estere, applicabili in materia di anticorruzione.

È severamente condannata qualsiasi pratica e forma di corruzione, sia essa attiva o passiva e, pertanto, è fatto divieto di iniziare o proseguire alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi a tali principi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari si impegnano al rispetto dei più elevati *standard* di integrità morale, tenendo condotte ispirate alla trasparenza e ai valori di onestà, correttezza e buona fede, in tutti i rapporti all'interno e all'esterno della Società o delle entità da essa partecipate, in conformità con le leggi nazionali ed internazionali in materia di lotta alla corruzione.

La Società e le entità da essa partecipate non tollerano la concessione di benefici, privilegi o pagamenti che potrebbero essere interpretati come atti di corruzione; gli omaggi di cortesia sono consentiti solo se la normativa lo prevede, purché siano di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come atti finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

2.7 Contrasto ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Il Gruppo FEDEGARI esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità e si impegna a non porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

In particolare, la Società e le entità da essa partecipate si impegnano a:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, distributori, *business partner*, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;

- non percepire pagamenti in denaro contante, titoli al portatore ovvero per tramite di intermediari non abilitati o attraverso l'interposizione di soggetti terzi, in modo da rendere impossibile l'individuazione del soggetto erogante;

- non compiere operazioni che impediscano la ricostruzione del flusso finanziario;

- evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio vigente e dei sistemi di controllo interno.

In caso di evidenza di eventuali transazioni derivanti da rapporti illeciti o attività che potrebbero configurare la commissione di un reato, fatte salve le opportune segnalazioni agli Organi di Controllo preposti, è fatto obbligo ai Destinatari di impegnarsi a non impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione di tali reati.

2.8 Contrasto ai delitti di criminalità organizzata

Il Gruppo FEDEGARI si astiene dall'intrattenere rapporti di qualsiasi natura, ancorché indiretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si sappia o si abbia ragione di sospettare facciano parte o svolgano attività di supporto in qualsiasi forma a favore di organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso, quelle dedite al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile, nonché di soggetti o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

3 LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNI

3.1 La selezione e la gestione del personale

La lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione e la dedizione del personale rappresentano valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi del Gruppo FEDEGARI.

Nell'ambito dello sviluppo delle risorse umane, la Società e le entità da essa partecipate si impegnano a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità, le competenze, le conoscenze di ciascun Dipendente possano ulteriormente ampliarsi, al fine di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi della Società. Per tale ragione, il Gruppo FEDEGARI persegue una politica volta al riconoscimento dei meriti, nel rispetto delle pari opportunità.

Al Dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, nonché di operare, nello svolgimento della propria attività, nel pieno rispetto delle strutture organizzative, anche al fine di consentire una corretta ed ordinata attivazione della catena dei controlli interni e la formazione di un preciso ed articolato quadro delle responsabilità.

I Destinatari devono tenere in espressa e costante considerazione il rispetto della persona, della sua dignità e dei suoi valori, evitando qualsivoglia discriminazione fondata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, la fede religiosa, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali.

L'individuazione e la scelta del personale da assumere devono avvenire, considerando e valutando il profilo professionale, nonché le specifiche competenze tecniche e psicoattitudinali del candidato e adottando tutte le necessarie misure per evitare discriminazioni, favoritismi o altre forme di clientelismo, in modo da garantire il rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Nell'ambito della selezione - condotta nel rispetto dei principi di cui al presente Codice Etico, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna – la Società e le entità da essa partecipate operano affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare: tutto il personale della Società e delle entità da essa partecipate è assunto con regolare contratto di

lavoro ed il rapporto si svolge nel pieno rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore di appartenenza, della normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché delle disposizioni in materia di immigrazione.

3.2 Molestie sul luogo di lavoro

Il Gruppo FEDEGARI non tollera alcun tipo di relazione di lavoro che dia origine a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di *mobbing*. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o comunque discriminatorio nei confronti di colleghi;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri dipendenti;
- subordinare una decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

3.3 Sostanze alcoliche, stupefacenti e fumo

Ciascun Destinatario deve contribuire a mantenere un ambiente improntato a criteri di decoro e sobrietà.

A ciascun Destinatario del presente Codice è severamente vietato l'uso di stupefacenti e di qualsiasi sostanza in grado di alterare l'equilibrio psico-fisico.

È fatto divieto di fumare nei luoghi di lavoro, fatta eccezione per le aree appositamente adibite.

3.4 La tutela dei beni aziendali

I Destinatari sono tenuti a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo tutti beni della Società, le risorse tecnologiche, i supporti informatici, le attrezzature e il *know-how* del Gruppo FEDEGARI nel rispetto delle procedure vigenti nella Società e nelle entità da essa partecipate.

Ciascun Destinatario è altresì responsabile della cura e della protezione dei beni a lui specificamente destinati e affidati.

I beni aziendali, gli impianti e le attrezzature sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi delle normative vigenti, se non diversamente previsto.

In ogni caso, ciascun Destinatario limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale e residuale utilizzo personale delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e dei *computer*.

Non è in alcun caso consentito utilizzare i beni aziendali e le risorse informatiche per scopi e finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati. È, altresì, vietato porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere sistemi informatici, programmi e dati della Società o di terzi.

L'indirizzo *e-mail* aziendale è uno strumento di lavoro e non può essere utilizzato per finalità personali.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti, beni, impianti o attrezzature aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

È fatto, altresì, divieto di utilizzare le risorse aziendali per la consultazione, l'archiviazione, la diffusione e, in generale, per qualsiasi attività che comprenda materiali a contenuto pedopornografico o di cui non si disponga dei diritti di utilizzo (ad esempio: *software* privo di licenza d'uso, visione di film non liberi, ecc.).

4 LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ESTERNO

4.1 I rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Certificatori e le Autorità di Vigilanza

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti Certificatori e con le Autorità di Vigilanza possono essere intrattenuti, in nome e per conto della Società o delle entità da essa partecipate, solo dalle funzioni e dalle risorse specificamente incaricate.

I Destinatari si impegnano a non ostacolare le Autorità in occasione di attività ispettive, mantenendo un comportamento improntato alla massima collaborazione e fornendo informazioni chiare, trasparenti e veritiere.

È vietata qualsiasi azione che possa ledere l'autonomia e l'imparzialità di giudizio dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In occasione di attività ispettive, i Destinatari si impegnano a fornire alla Pubblica Amministrazione ed alle Autorità preposte la più ampia collaborazione, rendendosi disponibili a fornire prontamente informazioni chiare e veritiere.

In coerenza con tale principio, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono vietati i seguenti comportamenti:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire, a persone fisiche che rivestano il ruolo di pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, agli esponenti degli Enti Certificatori o delle Autorità di Vigilanza somme, beni in natura o altri benefici che esulino dai normali rapporti di cortesia, anche a seguito di illecite pressioni al fine di promuovere o favorire gli interessi delle Società o delle entità da essa partecipate; le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere, ecc..

- Tenere ed intraprendere tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte.

- Tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed

esaustivamente rappresentative dei fatti.

La Società e le entità da essa partecipate non tollerano forme di condizionamento che possano in qualsiasi modo influenzare le dichiarazioni da rendere all'Autorità giudiziaria.

In generale, nella conduzione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari del presente Codice devono improntare i propri comportamenti al fine di evitare la violazione di quanto previsto nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (*ex* L. 190/2012), nonché nei Codici di Comportamento (*ex* DPR 62/2013) della Pubblica Amministrazione.

4.2 Rapporti con i partiti politici e le organizzazioni sindacali

I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interessi sono tenuti nel rispetto delle norme del presente Codice, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

Sono consentite forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale finalizzate a contribuire alla realizzazione di eventi o di attività, quali l'effettuazione di convegni, seminari, studi, ricerche, ecc., sempreché non intese ad ottenere indebiti favori.

Tutti i contributi devono, comunque, essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati.

4.3 I rapporti con i Clienti

Il Gruppo FEDEGARI si ispira a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza ed assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il diligente adempimento.

Tutti i Destinatari si impegnano ad operare in modo da soddisfare al meglio le aspettative dei clienti e a rapportarsi con gli stessi con cortesia, apertura e rispetto. I clienti devono sempre avere accesso a tutte le informazioni necessarie per un processo decisionale adeguato ed economicamente corretto.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, i Destinatari devono evitare di intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite o, comunque, privi dei necessari requisiti di eticità ed affidabilità commerciale.

4.4 I rapporti con i Fornitori

Il Gruppo FEDEGARI intrattiene rapporti commerciali esclusivamente con fornitori che offrano le massime garanzie in termini di correttezza ed eticità e impegna contrattualmente gli stessi al rispetto delle leggi, a prendere conoscenza e ad aderire ai principi sanciti dal presente Codice. Non vengono avviate forme di collaborazione con chi non accetti tali condizioni; la Società e le entità da essa partecipate si riservano contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura nel caso in cui il fornitore violi le norme sancite dalla Legge o dal presente Codice.

La selezione dei fornitori di beni o di servizi e, comunque, l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo sono effettuati dalle apposite funzioni a ciò delegate, sulla base di criteri oggettivi e documentabili, improntati alla ricerca del miglior equilibrio tra vantaggio economico e qualità della prestazione.

Nell'ambito di tali rapporti i Destinatari sono tenuti a:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai fornitori di attenersi ai principi del Modello 231 e del presente Codice Etico, mediante apposita previsione nei contratti;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

Tutti i fornitori si impegnano a sottoscrivere e ad osservare le prescrizioni del Codice di Condotta dei Fornitori adottato da Fedegari.

Il Gruppo FEDEGARI richiede ai propri fornitori e consulenti di garantire (anche sottoscrivendo specifiche clausole contrattuali) il rispetto - per sé e per i propri subfornitori - delle leggi e dei regolamenti in materia di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale, riservandosi la facoltà di esercitare il diritto di accesso presso le rispettive sedi e di risolvere il contratto in caso di emersione di gravi violazioni.

4.5 Omaggi, benefici e altre utilità

È fatto divieto ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente omaggi, benefici o altre utilità ed anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi. L'offerta di doni o prestazioni a titolo gratuito è esclusivamente

ammessa nei limiti in cui non ecceda le normali manifestazioni di cortesia consentite dalle prassi commerciali.

I predetti donativi, comunque, devono essere tali da non poter ingenerare - nell'altra parte, ovvero, in un terzo estraneo ed imparziale - l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione d'illegalità o immoralità.

Non è, altresì, consentito richiedere o accettare direttamente o per interposta persona, denaro, doni o prestazioni di favore a qualunque titolo, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, ove ciò costituisca o possa costituire potenzialmente la contropartita di una prestazione in qualche modo connessa al rapporto di lavoro con la Società o con le entità da essa partecipate.

4.6 I rapporti con le Agenzie di pubblicità e di comunicazione.

Il Gruppo FEDEGARI assicura che i rapporti con le Agenzie di pubblicità e di comunicazione sono fondati sui principi di trasparenza, onestà, veridicità e parità di trattamento per ciò che riguarda la tempestività della diffusione delle notizie.

In relazione all'attività della Società o delle entità da essa partecipate, i Destinatari non intrattengono rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astengono da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine della Società e/o del Gruppo. Qualora sia richiesto di fornire chiarimenti o informazioni da parte degli organi di stampa o da altri mezzi di informazione, ne danno tempestiva notizia al soggetto aziendale incaricato di tenere i rapporti con la stampa.

4.7 La gestione delle informazioni

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, chiara e trasparente. I rapporti con la stampa ed i *mass media* in generale sono riservati esclusivamente all'Organo Dirigente o ai soggetti da questo delegato.

I Destinatari chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati tramite la partecipazione a pubblici interventi, seminari o la redazione di articoli e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione dell'Organo Dirigente circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i contenuti con le funzioni competenti.

Le informazioni che hanno carattere di riservatezza relative a dati o conoscenze che appartengono a Fedegari, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone autorizzate.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, i prezzi di offerta con i quali la Società o le entità da essa partecipate partecipano a gare di appalto, le informazioni riguardo al *know-how* ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori e collaboratori.

Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della *privacy*, i Destinatari si devono impegnare a proteggere le informazioni generate o acquisite e ad evitarne ogni uso improprio e/o non autorizzato.

Ciascun Destinatario osserva, altresì, il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio, non fornendo informazioni in merito alle attività in corso presso la Società o le entità da essa partecipate e non rilasciando ulteriori informazioni.

I Destinatari devono inoltre astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

Ciascun Destinatario può consultare i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri d'ufficio, consentendone l'accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Società o dalle entità da essa partecipate.

Ciascun Destinatario previene, infine, l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti a lui affidati ed evitando di effettuarne inutili copie.

5 I DATI CONTABILI

5.1 I principi generali

Il Gruppo FEDEGARI fornisce, nel bilancio e negli altri documenti contabili e fiscali richiesti dalla normativa vigente, una rappresentazione fedele della realtà aziendale. La gestione delle scritture contabili e delle risorse finanziarie avviene secondo principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente; la società prevede un sistema idoneo di controlli interni, finalizzati ad assicurare un adeguato livello di segregazione tra le funzioni e deve essere correttamente tracciata e documentata.

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Società.

Tutti i Destinatari chiamati a contribuire, in qualsiasi modo, alla formazione dei documenti sopra citati sono tenuti a verificare e a garantire, sotto la propria responsabilità, la correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse.

5.2 La tracciabilità

A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia di enti interni che esterni abilitati al controllo.

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità.

5.3 I rapporti con gli Organi di Controllo

La Società e le entità da essa partecipate si impegnano a tenere i rapporti con gli Organi di Controllo secondo i principi di massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione e disponibilità, rispettando il ruolo istituzionale di tali figure e dando puntuale e sollecita esecuzione alle

prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo preciso e redatti in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

6 SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

6.1 Salute e sicurezza

Il Gruppo FEDEGARI dedica particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della sicurezza e della salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro.

Nello specifico, svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro e garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute.

Gli obiettivi, i principi e i criteri fondamentali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono i seguenti:

- rispettare la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- prevenire infortuni e malattie professionali;
- valutare, gestire e ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica nell'adeguamento delle macchine,
  delle attrezzature e di ogni altro dispositivo in uso;
- rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro e adeguare il lavoro all'uomo, in particolar modo per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e la definizione dei metodi di lavoro e di produzione;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- fornire ai Lavoratori i dispositivi di prevenzione e protezione individuale adeguati rispetto ai rischi da prevenire, alle condizioni di lavoro, alle esigenze e necessità del Lavoratore;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- impartire adeguate istruzioni ai Lavoratori;
- garantire il controllo sanitario dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- fornire adeguata e sufficiente informazione, formazione e addestramento ai Lavoratori;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
  dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di buone prassi;
- prevedere misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- utilizzare segnali di avvertimento e di sicurezza;
- gestire la manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- garantire la sottoscrizione del contratto d'opera e di servizio e, relativo Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in tutte le ipotesi previste dalla normativa, nonché effettuare preliminarmente alla sottoscrizione del contratto la verifica dei requisiti tecnico-professionali delle ditte appaltatrici.

Inoltre, i Lavoratori sono tenuti a:

- utilizzare correttamente le macchine ed impianti, l'attrezzatura di protezione individuale, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ogni situazione di lavoro che comporti un pericolo grave ed immediato, nonché ogni difetto dei sistemi di protezione;
- partecipare all'adempimento delle esigenze imposte in materia di protezione sanitaria per permettere al datore di lavoro di garantire che l'ambiente e le condizioni di lavoro risultino sicuri e senza rischi;
- prendere parte alle attività formative;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ogni attività, sia ai livelli apicali, nel momento di prendere decisioni, sia a livelli operativi, nel momento di attuarle, dovrà essere orientata al rispetto di questi principi.

6.2 Tutela ambientale

Il Gruppo FEDEGARI si adopera per il rispetto puntuale di tutte le prescrizioni legali applicabili in campo ambientale, anche mediante il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale direttamente coinvolto nella gestione degli impatti generati, nonché dei soggetti che, seppur

estranei alla compagine aziendale, sono legati alla Società o alle entità da essa partecipate da rapporti negoziali per la gestione di attività ad impatto ambientale.

In particolare, la Società e le entità da essa partecipate:

- adottano le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente;
- privilegiano l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente;
- promuovono i valori della condivisione dei principi del Codice fra tutti i Destinatari.

La redazione di qualsiasi tipo di documentazione ambientale richiesta dalla legge (sia cartacea che informatica), nonché la registrazione contabile dei documenti inerenti alle operazioni con soggetti terzi che abbiano un collegamento, anche indiretto e potenziale, con la gestione ambientale, è improntata a criteri di chiarezza, veridicità e correttezza.

7 LE REGOLE DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

7.1 Adozione e diffusione

Il Codice ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di Fedegari Autoclavi SpA e dagli organi direttivi di ciascuna delle società da essa partecipate.

Il Codice è diffuso, anche in formato elettronico, a tutte le risorse tramite apposita comunicazione dell'Organo Dirigente.

Una copia del Codice è affissa alla bacheca presente all'interno dei locali della Società. Ai nuovi assunti è consegnato il presente Codice unitamente al Modello organizzativo, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il Gruppo FEDEGARI vigila con attenzione sull'osservanza del Codice predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il Codice è soggetto a revisione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'attività di revisione tiene conto dei contributi ricevuti dai Dipendenti e da terzi, così come delle evoluzioni normative e delle più affermate prassi internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Le eventuali modifiche al Codice introdotte a seguito di tale attività di revisione sono pubblicate e rese disponibili con le medesime modalità di divulgazione sopra riportate.

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

7.2 L'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalle normative o dai

contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'OdV è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, nonché notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice.

L'OdV è obbligato alla massima riservatezza ed opera secondo imparzialità, autorità, continuità, professionalità e autonomia. L'Organismo di Vigilanza opera, inoltre, con ampia discrezionalità e con il completo appoggio dei vertici della Società, con i quali collabora in assoluta indipendenza.

7.3 Le segnalazioni

Allo scopo di garantire l'effettività del presente Codice, FEDEGARI ha predisposto canali di comunicazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali comportamenti illeciti posti in essere all'interno della Società possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera assolutamente riservata, all'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. 231/2001.

È obbligo di ciascuno segnalare all'Organismo, senza ritardo, ogni comportamento non
conforme ai principi del Codice Etico posto in essere da ogni Destinatario.

Tutti i Destinatari possono segnalare per iscritto ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo *e-mail* **odv.fedegari@gmail.com** o attraverso gli ulteriori canali di comunicazione (compreso il c.d. flusso *whistleblowing*) citati nella Parte Generale del Modello, a cui si rinvia.

A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo effettuerà i relativi accertamenti e, se accertate specifiche responsabilità, provvederà ad informarne gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta riservatezza, a pena di revoca del mandato ai componenti del medesimo OdV.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Fedegari Autoclavi SpA o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Ai sensi delle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

7.4 Le misure disciplinari

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti della Società, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché per i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e per quanti divengano Destinatari del presente Codice, con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

Sono, altresì, oggetto di sanzione la violazione delle misure poste a tutela dei "*whistleblowers*"
o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

FEDEGARI, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Le sanzioni per i dipendenti della Società sono coerenti con le misure indicate nei CCNL applicabili e sono dettagliate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della stessa.

Le infrazioni realizzate dai Destinatari che non siano dipendenti sono comunicate tempestivamente ed in forma scritta all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 da chiunque ne venga a conoscenza.

Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali.